

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Una sorveglianza efficace dei mercati dell'energia all'ingrosso richiede un monitoraggio regolare delle informazioni dettagliate relative ai contratti, compresi gli ordini di compravendita, nonché i dati sulle capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1227/2011 impone all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ di monitorare i mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione. Al fine di poter svolgere in suoi compiti in modo tempestivo, l'Agenzia dovrebbe ricevere insieme completi di informazioni rilevanti in modo tempestivo.
- (3) Gli operatori di mercato dovrebbero segnalare all'Agenzia, su base regolare, le informazioni dettagliate relative ai contratti sull'energia all'ingrosso sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e di gas naturale sia per quanto riguarda il trasporto di tali materie prime. I contratti per i servizi di bilanciamento, i contratti tra diversi membri dello stesso gruppo di società e i contratti di vendita della produzione dei piccoli impianti di energia dovrebbero essere segnalati all'Agenzia unicamente su sua richiesta motivata su base ad-hoc.
- (4) In generale, le due parti del contratto dovrebbero segnalare le informazioni dettagliate richieste del contratto stipulato. Per facilitare la segnalazione, ciascuna parte dovrebbe essere in grado di trasmettere informazioni per conto dell'altra o di avvalersi dei servizi di terzi a tale scopo. Nonostante ciò e per facilitare la raccolta dei dati, le informazioni dettagliate relative ai contratti di trasporto acquisiti attraverso l'allocatione di capacità primaria di un gestore del sistema di trasporto/trasmissione («TSO») dovrebbero essere segnalate unicamente dal rispettivo TSO. I dati segnalati dovrebbero comprendere anche richieste di capacità soddisfatte e non soddisfatte.
- (5) Al fine di individuare gli abusi di mercato in modo efficace, è importante che, accanto alle informazioni dettagliate relative ai contratti, l'Agenzia possa inoltre monitorare gli ordini di compravendita emessi sui mercati organizzati. Dal momento che non è semplice per gli operatori di mercato registrare tali dati con facilità, gli ordini, abbinati e non, dovrebbero essere segnalati attraverso lo stesso mercato organizzato dove erano stati emessi o tramite terzi che siano in grado di fornire tali informazioni.
- (6) Al fine di evitare doppie segnalazioni l'Agenzia dovrebbe raccogliere informazioni dettagliate sui derivati relativi ai contratti per la fornitura o il trasporto di energia elettrica o di gas naturale che sono state segnalate in conformità alla regolamentazione finanziaria applicabile ai repertori di dati sulle negoziazioni o alle autorità di regolamentazione finanziaria a partire da tali fonti. Ciononostante, i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni che hanno segnalato le informazioni dettagliate di tali derivati conformemente a norme finanziarie, dovrebbero essere in grado di segnalare, fatto salvo il loro consenso, le stesse informazioni anche all'Agenzia.
- (7) È necessario operare una distinzione tra contratti standard e contratti non standard ai fini di una segnalazione efficace e di un monitoraggio mirato. Poiché i prezzi dei contratti standard servono anche come prezzi di riferimento per i contratti non standard, l'Agenzia dovrebbe ricevere informazioni sui contratti standard su base giornaliera. Le informazioni relative ai contratti non standard dovrebbero essere disponibili entro un mese dalla loro stipula.

⁽¹⁾ GUL 326 dell'8.12.2011, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1).